

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	33i
del:	2022-04-05
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti interessati

Nuove agevolazioni per il contenimento dei costi energetici (Decreto crisi Ucraina)

Con un recente Decreto¹ il Legislatore ha introdotto, tra gli altri aiuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, volto al contenimento dei costi legati all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale.

1 Credito di imposta aumento costo elettricità

1.1 Beneficiari e calcolo del bonus

A favore delle imprese diverse dalle imprese “energivore”² e dunque a favore delle “**non energivore**” e dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o **superiore a 16,5 kW** è riconosciuto un beneficio, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al **12% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**.

Per poter accedere al bonus i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

1.2 Caratteristiche del bonus

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- non è soggetto ai limiti di:
 - Euro 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti³;
 - Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. RED-

1 DL n. 21/2022 pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67 - il c.d. “Decreto Crisi Ucraina”

2 di cui al Decreto MISE 21.12.2017 operano nei settori degli **Allegati 3** (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e **5** (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE; per tali allegati si rimanda al seguente link:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN)

per le imprese „energivore“ era già prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” e viene aumentato con il citato DL 21/2022;

3 ex. art. 34, Legge n. 388/2000

DITI⁴

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi⁵
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Il credito d'imposta in esame è **cedibile** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari⁶. Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità⁷.

2 Credito di imposta aumento costo Gas naturale

2.1 Beneficiari e calcolo del bonus

Alle imprese che consumano gas naturale **per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici** è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al **20%** delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.

Possono accedere al bonus in esame le **imprese** diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale"⁸.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

2.2 Caratteristiche del bonus

Valgono le medesime caratteristiche già descritte al punto 1.2.

3 Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative, delle agevolazioni descritte nella presente circolare, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.


Chiediamo ai clienti che fossero interessati di avvalersi del nostro studio per l'ottenimento dei crediti d'imposta descritti, qualora spettanti, di contattare un nostro consulente.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo.

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



4 Ex. art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007

5 Ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

6 Si consideri che la prima cessione è "libera", ossia verso qualsiasi soggetto. Il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad determinati soggetti (banche e intermediari finanziari iscritti, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate).

7 Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

8 Di cui all'art. 5, DL n. 17/2022, ovvero le imprese "a forte consumo di gas naturale" che operano in uno dei settori di cui all' **Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc): Vedasi il seguente link:

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/dm_541_21_12_2021.pdf

per le imprese "a forte consumo di gas naturale" era già prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" che viene aumentata con il citato DL 21/2022;